



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER IL CENSIMENTO E LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

Approvato con Delibera di Consiglio Unione n. del

INDICE

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 3 – Obiettivi e Finalità

Articolo 4 – Animali oggetto del regolamento

Articolo 5 – Individuazione, censimento delle colonie feline ed istituzione

Articolo 6 – Catture, sterilizzazioni e cure, microchip, soppressione

Articolo 7 – Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree

Articolo 8 – Cucciolate ed adozioni

Articolo 9 – Competenze dell'Unione

Articolo 10 – Competenze dell'Azienda USL

Articolo 11 – Compiti dell'Associazione

Articolo 12 – Compiti dei referenti di colonia

Articolo 13 – Gestione dell'attività di volontariato

Articolo 14 – Divieti

Articolo 15 – Sanzioni

Articolo 1 (Definizioni)

Habitat di colonia felina: qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non urbano, edificato e non edificato, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini o da volontari.

Colonia felina: luogo dove i gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.

Unione: Unione dei Comuni Valli e Delizie che gestisce per conto dei Comuni di Argenta Ostellato e Portomaggiore le colonie feline.

Associazione: l'organizzazione di volontariato o l'associazione, fondazione o altro Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs.117/2017, costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità in campo zoofilo e animalista, che tramite convenzione stipulata con l'Unione gestisce le colonie feline sul territorio.

Referente di colonia felina: cittadino individuato all'atto di istituzione della colonia, adeguatamente formato, anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.

Volontario: colui che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.117/2017 Codice del terzo settore.

Anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.

Anagrafe nazionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.

Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.

Servizio di Controllo/Tutela della popolazione felina: organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, si avvalgono per la corretta gestione della presenza felina sul territorio.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento ha per oggetto il censimento e la gestione delle colonie feline presenti nei territori dell'Unione. Nel presente regolamento si intendono integralmente richiamate le vigenti normative nazionali e regionali ed il Regolamento sulla tutela degli animali dell'Unione. In questo regolamento dovranno intendersi integralmente recepite le eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni legislative statali e regionali nonché ai regolamenti dell'Unione in materia, che eventualmente dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione.

Articolo 3 (Obiettivi e Finalità)

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono tutelati e protetti ai sensi della L. n. 281/1991 e della L.R. 27/2000. E' vietato maltrattarli ed allontanarli dal loro habitat ovvero dal luogo nel quale vivono stabilmente.
2. L'allontanamento dei gatti dal proprio habitat può avvenire esclusivamente qualora sussistano rischi per il loro benessere e la loro incolumità, nonché per comprovate motivazioni igienico/sanitarie valutate dall'AUSL.
3. Il Regolamento in oggetto ha lo scopo di:
 - stabilire le norme per il controllo e la corretta gestione delle colonie feline presenti sul territorio dell'Unione Valli e Delizie in armonia con la vigente normativa nazionale e regionale al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali ed anche la salute pubblica mediante il controllo e la prevenzione delle zoonosi (malattie trasmissibili dall'animale all'uomo e viceversa);
 - provvedere al censimento, alla mappatura e alla gestione delle colonie feline nei Comuni di Argenta Ostellato e Portomaggiore;
 - perseguire il controllo sanitario dei gatti presenti nelle colonie feline in quanto potenzialmente utili, come predatori naturali, al controllo dei topi.
 - perseguire il controllo demografico dei gatti presenti nelle colonie feline al fine di limitare le nascite e di contenere il numero di animali che compongono le stesse colonie.

Articolo 4 (Animali oggetto del regolamento)

1. Sono oggetto del presente regolamento i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio dell'Unione, nelle colonie feline.

Articolo 5 (Individuazione, censimento delle colonie feline ed istituzione)

1. Una colonia felina esiste quando è istituita dall'Unione, indipendentemente dal numero di gatti che la compone e che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non urbano, edificato e non edificato, sia esso pubblico o privato.
2. E' fatto obbligo ad Associazioni e cittadini di segnalare la presenza di una colonia felina sul territorio.
3. L'Unione, congiuntamente all'Associazione e d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e ad avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda (modello di scheda allegata alla DGR 472/2021 della Regione Emilia Romagna) con individuazione del punto di alimentazione.
4. Ogni colonia felina regolarmente istituita fa riferimento ad un preciso indirizzo topografico che corrisponde al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene associato un codice identificativo univoco CF(senza spazi)NUMERO PROGRESSIVO-ANNO-LETTERA A per Argenta/O per Ostellato/P per Portomaggiore.

Ad esempio: la prima colonia felina censita nel 2024 nel Comune di Argenta sarà identificata con il seguente codice:

CF1-2024-A

Nella banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione i campi dovranno essere compilati nel seguente modo:

SCHEDA PROPRIETARIO

Codifica RER Campo "COGNOME PROPRIETARIO"	Codifica RER Campo "NOME PROPRIETARIO"	Codifica RER Campo "NOTE"
COLONIA FELINA	NOME E COGNOME DEL REFERENTE DI COLONIA	Codice identificativo assegnato dall'Unione alla colonia felina come da Regolamento Es. CF1-2024-A (è il codice identificativo della colonia felina n° 1 dell'anno 2024 sita nel Comune di Argenta

SCHEDA GATTO

Codifica RER Campo "COLONIA"
Codice identificativo assegnato dall'Unione alla colonia felina come da Regolamento Es. CF1-2024-A (è il codice identificativo della colonia felina n° 1 dell'anno 2024 sita nel Comune di Argenta

5. Nella scheda di censimento della colonia felina dovranno essere inserite le coordinate geografiche del punto di alimentazione oltre all'indirizzo e al numero civico (quando presenti);
6. Nel caso non fosse possibile individuare con facilità un indirizzo ed un civico vicino al punto di alimentazione sarà necessario inserire LE COORDINATE GEOGRAFICHE nel campo "indirizzo" una breve descrizione del luogo con indicazione della via più prossima.
7. Il punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.
8. La colonia viene istituita dall'Unione dandone comunicazione al referente e all'Associazione, e per conoscenza all'ASL e al servizio demografico del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza.
9. Il referente di colonia assolve ad una funzione fondamentale tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.
10. Ogni nuova colonia censita sarà contrassegnata da una idonea cartellonistica per segnalare la presenza.

Articolo 6 **(Catture, sterilizzazioni e cure, microchip, soppressione)**

1. La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata esclusivamente ad opera di personale autorizzato ovvero volontari di associazioni incaricate o referenti di colonia individuati.
2. La cattura dei gatti liberi può avvenire solo per comprovati motivi sanitari (sterilizzazione, cure, interventi) ed anche per prevenire potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità; la cattura può avvenire anche mediante gabbie-trappola idonee al contenimento degli animali, a disposizione dell'Associazione.
3. In caso di particolari esigenze di carattere sanitario i gatti liberi possono essere condotti presso ambulatori medici veterinari per il tempo strettamente necessario per effettuare cure/trattamenti sanitari o per le sole operazioni di sterilizzazione od interventi chirurgici, compresi i periodi necessari alle fasi di post- intervento e/o di riabilitazione.
4. Per evitare che il numero dei gatti presenti nelle colonie feline cresca in maniera incontrollata è necessario procedere alla sterilizzazione (prioritariamente delle femmine) e alla successiva reintroduzione nel loro gruppo di appartenenza.
5. La sterilizzazione delle femmine deve essere effettuata il prima possibile.
6. La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal medico veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità) all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale; è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (UE) 429/2016 o successivi regolamenti di esecuzione e il Decreto Legislativo n. 136/2022; alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari (compilando una certificazione da consegnare al referente di colonia che attesti la diagnosi e i farmaci con il relativo dosaggio utilizzati per l'eutanasia).
7. I gatti delle colonie feline verranno identificati tramite microchip – ad opera di un medico veterinario - al momento della sterilizzazione o di altre cure sanitarie e registrati all'anagrafe degli animali di affezione a nome del Comune competente per territorio. A tal fine i singoli Comuni provvedono a fornire gratuitamente i microchip all'Associazione o a chi effettua le sterilizzazioni ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 7 **(Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree)**

1. Le colonie feline possono essere alimentate esclusivamente dai "referenti di colonia" individuati ed autorizzati; non è quindi permesso a chiunque offrire cibo ai gatti liberi o lasciarne comunque a loro disposizione in quanto non si consentirebbe all'Associazione di effettuare il controllo del cibo somministrato e di garantire l'igiene del suolo pubblico.
2. E' opportuno individuare un punto di alimentazione per concentrare le offerte di cibo alla colonia al fine di abituare i gatti a presentarsi tutti insieme nello stesso luogo, scegliendo una collocazione idonea a non arrecare disturbo e disagio al vicinato. Questo consentirà di controllare quotidianamente il numero delle presenze e lo stato di salute dei gatti.
3. In genere quando i gatti hanno fame consumano in pochi minuti il cibo offerto. Nei minuti seguenti avranno il tempo di cibarsi anche i soggetti scacciati in principio dai dominanti. Il tutto se ben organizzato termina entro 15 minuti anche per gruppi numerosi. Pertanto non è opportuno lasciare cibo a disposizione per l'intera giornata ma è necessario concentrare la somministrazione in orari precisi; questo agevolerà – attraverso le offerte di cibo - anche le operazioni di cattura con le gabbie-trappola.

4. Chiunque intende collaborare alla gestione delle colonie feline, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l'Associazione individuata dall'Unione e concordare con essa le modalità operative.
5. I referenti di colonia sono tenuti ad assicurare che lo spazio adibito per l'alimentazione dei gatti sia mantenuto costantemente in ordine, pulito, libero da rifiuti e da residui di alimenti; i contenitori utilizzati devono essere periodicamente puliti; eventuali ripari collocati nell'area devono essere decorosi, posizionati in modo discreto rispetto al contesto territoriale e mantenuti puliti.
6. In mancato rispetto di queste disposizioni crea nemici per i gatti e per chi li nutre.
7. L'eventuale collocazione di ripari per gatti in area pubblica funzionali alla gestione della colonia felina deve essere preventivamente richiesta dall'Associazione ed autorizzata dai servizi comunali competenti.

Articolo 8 (Cucciolate ed adozioni)

1. Le cucciolate rinvenute in stato di abbandono nel territorio, nelle colonie feline possono essere prese in carico dall'Associazione e – per quanto possibile - date in adozione a privati che garantiscano la cura ed il benessere degli animali.
2. Anche i gatti adulti abbandonati possono essere dati in adozione con le stesse modalità da parte dell'Associazione se mostrano accertate abitudini domestiche. In tali casi tutte le operazioni di adozione saranno effettuate dall'Associazione che provvederà a formalizzare la cessione degli animali.
- 3.

Articolo 9 (Competenze dell'Unione)

1. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno conferito all'Unione tramite convenzione le funzioni relative alla programmazione territoriale e alla difesa dell'ambiente e quindi ad essa spettano i compiti sottoelencati.
2. L'Unione ha l'obbligo di assicurare, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio e di avviare le procedure per la loro istituzione.
3. L'Unione deve provvedere con apposito atto a disciplinare le attività per il censimento e le modalità di gestione delle colonie feline sul territorio; inoltre provvede a mappare i "punti di alimentazione" e comunicare il censimento delle colonie e la loro mappatura all'AUSL.
4. L'Unione deve individuare per le colonie istituite, i relativi referenti di colonia.
5. L'Unione deve gestire e mantenere aggiornato il "data base delle colonie feline" e comunicare i dati all'AUSL con frequenza semestrale.
6. L'Unione deve assicurare la fornitura gratuita all'Associazione o all'AUSL dei microchip necessari per l'identificazione dei gatti liberi che vivono nelle colonie feline istituite nel proprio territorio e provvedere alla corretta registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione.

Articolo 10 **(Competenze dell'Azienda USL)**

1. L'Azienda AUSL provvede a quanto previsto dalle disposizioni di legge, dalla L.R. 27/2000 e dalle delibere regionali in materia ed effettua le sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base di appositi programmi.
2. Alla sterilizzazione possono accedere i gatti provenienti dalle colonie feline regolarmente istituite; eventuali casi particolari e richieste specifiche verranno valutati di concerto tra l'Unione, l'AUSL e l'Associazione.
3. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante spuntatura della pinna auricolare e applicazione del microchip da parte del medico veterinario e vengono reinseriti nella loro colonia di provenienza.
4. L'AUSL concorda insieme all'Unione e alle associazioni le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e la sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Articolo 11 **(Compiti dell'Associazione)**

1. Le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, possono richiedere all'Unione di provvedere alla gestione delle colonie feline, per assicurare la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
2. L'Associazione ha il compito di:
 - individuare topograficamente e censire mediante compilazione di apposita scheda (scheda regionale di cui all'art. 5) le colonie feline presenti nel territorio;
 - verificare la presenza e la consistenza di colonie feline a seguito di richiesta dell'Unione e dell'AUSL;
 - individuare il "punto di alimentazione" o i "punti di alimentazione" della colonia e l'indirizzo topografico corrispondente;
 - aggiornare e comunicare di norma semestralmente le variazioni intervenute nella mappatura delle colonie (nuove colonie, variazioni numeriche degli animali e dei punti di alimentazione, etc);
 - formare ed istruire i "referenti di colonia" anche in collaborazione con l'Unione e l'AUSL;
 - coordinare ed organizzare le attività dei propri volontari/dei referenti di colonia e curare i rapporti tra essi e la cittadinanza per agevolare la gestione delle colonie;
 - supportare i referenti di colonia nel provvedere alla collocazione di appositi ripari dagli agenti atmosferici nelle colonie feline previa autorizzazione dei servizi comunali competenti;
 - supportare i referenti di colonia nel provvedere all'alimentazione quotidiana e alla corretta pulizia delle aree, dei contenitori, dei ripari e rimuovere rifiuti, cibo avanzato e quant'altro necessario per evitare inconvenienti igienico-sanitari;
 - supportare i referenti di colonia nel verificare lo stato di salute dei gatti e provvedere alla loro cura;
 - provvedere alla cattura dei gatti delle colonie, anche mediante apposite gabbie-trappola, per le sterilizzazioni opportunamente programmate con l'Azienda AUSL;
 - mettere a disposizione le proprie gabbie-trappola per la cattura degli animali, collocarle ove necessario e gestirle quotidianamente per assicurare il benessere degli animali;
 - provvedere al controllo degli animali nella fase post-operatoria o di riabilitazione ed assicurare la successiva reintroduzione nella colonia felina di appartenenza dei gatti temporaneamente allontanati;
 - assicurare ampia collaborazione all'Unione per la risoluzione di tutte le controversie o le problematiche che interessano la presenza di colonie feline;
 - pubblicizzare i propri recapiti per i contatti da parte dei privati;

- L'Unione stabilirà mediante convenzione la somma da corrispondere all'Associazione a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate per la gestione delle colonie feline;
- L'Associazione è tenuta ad osservare le norme del codice di comportamento nazionale e dell'Unione.

Articolo 12 **(Compiti dei referenti di colonia)**

1. I cittadini che intendono collaborare nella gestione delle colonie feline ed essere riconosciuti come referenti di colonia devono contattare l'Associazione individuata dall'Unione o l'Unione stessa ed attenersi alle disposizioni di legge, del presente regolamento e alle indicazioni organizzative ed operative dell'Associazione nonché dell'Unione e dell'AUSL.
2. Il referente di colonia assolve ad un compito fondamentale per la sopravvivenza della colonia:
 - controlla la salute degli animali e ne assicura la cura; provvede alla somministrazione dei trattamenti sanitari prescritti da medici veterinari e ad assicurare il trasferimento dell'animale presso ambulatorio veterinario;
 - garantisce la sopravvivenza dei gatti mediante alimentazione e abbeveraggio quotidiano;
 - cattura o collabora alla cattura dei soggetti da sottoporre a sterilizzazione/cure sanitarie anche mediante il posizionamento e la gestione delle gabbie;
 - mantiene l'area in ordine, pulita e in buono stato igienico-sanitario, sgombra da rifiuti e da residui di cibo, garantendo il rispetto alle disposizioni previste nel regolamento sulla tutela degli animali dell'Unione.
 - qualora necessario, provvede alla collocazione di appositi ripari dagli agenti atmosferici nelle colonie feline previa autorizzazione dei servizi comunali competenti.
3. Il referente di colonia collabora attivamente al censimento dei gatti liberi di propria competenza compilando la scheda segnaletica con i dati richiesti ed informa di norma semestralmente l'Associazione circa le variazioni numeriche della colonia felina e le condizioni di salute.
4. Il referente di colonia deve altresì favorire l'instaurarsi di buoni rapporti di vicinato con il contesto ambientale nel quale è inserita la colonia offrendo tutte le informazioni necessarie e garantendo il regolare svolgimento delle attività che rendono compatibile la colonia felina con il territorio; deve inoltre segnalare all'Associazione le eventuali situazioni di criticità.
5. L'accesso dei referenti di colonia a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario se la colonia insiste all'interno di proprietà private; è libero l'accesso alle aree di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività di cura delle colonie, compreso il posizionamento delle gabbie per la cattura degli animali.

Articolo 13 **(Gestione delle attività di volontariato)**

1. L'attività dei volontari dell'Associazione e dei referenti di colonia è altamente meritoria e consente di mettere a disposizione della gestione delle colonie feline risorse fondamentali. Le attività dei volontari devono essere adeguatamente organizzate e coordinate dalla stessa Associazione affinché l'apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto per la collettività.

Articolo 14 (Divieti)

1. Oltre a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, nonché dal Regolamento sulla tutela degli Animali dell'Unione, è vietato, se non autorizzato dall'Unione o dall'AUSL o dall'Associazione:

- abbandonare gatti e cucciolate nel territorio e nelle colonie feline istituite;
- catturare gatti vaganti;
- somministrare cibo ai gatti liberi delle colonie feline o abbandonare cibo, contenitori, materiale organico, nelle aree o nei pressi delle aree frequentate dai gatti;
- ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina;
- spostare le colonie dal luogo dove abitualmente risiedono;
- asportare, danneggiare, spostare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione, il riparo e la cura delle colonie feline (ciotole, ripari, cucce, punti di alimentazione etc);
- predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat e che possono costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno;
- immettere in libertà i gatti domestici non sterilizzati o abituati a vivere in casa;
- immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri comuni, province o regioni italiane o estere.

Articolo 15 (Sanzioni)

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00, come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale Emilia Romagna del 24 marzo 2004 n. 6.